

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Milano,
02 febbraio 2006
Prot. n. RSPP/02/02/06/RP

Ill.mi Sigg.ri
Dott. Vasco Errani
Presidente Conferenza delle Regioni

Dott.ssa Silvia Costa e Dott. Enrico Rossi
Presidenti Coordinamento Assessori Formazione e Salute
Presidenti di Regione e Assessori competenti
Loro Sedi

**Oggetto: Richiesta urgente di precisazioni e indicazioni per:
evitare offerte formative “ingannevoli” o “inidonee” e
penalizzazioni dei soggetti formatori regionali rispetto ai nazionali
nell’attivazione dei Corsi di Formazione per RSPP/ASPP**

Ill.mi Sigg.ri Ministri, Presidenti e Assessori delle Regioni,

ci rivolgiamo nuovamente a Voi, per **ringraziarVi della intesa approvata il 26 gennaio 2006** e per pregarVi di **estendere il ringraziamento ai dirigenti tecnici dei coordinamenti regionali**, che hanno operato per ottenere questo risultato, evitando ulteriori dilazioni, che avrebbero portato ad una inevitabile seconda condanna dell’Italia..

Vi segnaliamo, tuttavia, che **esistono ancora numerose necessità di precisazioni e dettare indicazioni**, senza le quali l’intesa del 26 gennaio u.s. rimarrebbe un atto privo di possibile attuazione a livello delle Regioni, producendo una **perdurante incertezza e ambiguità che :**

- ⇒ **rende difficile ai datori di lavoro e agli RSPP/ASPP adempiere correttamente agli obblighi di legge**, priva i lavoratori SPP competenti, contrasta con la direttiva 89/391/Ce;
- ⇒ **penalizza i soggetti accreditati dalle Regioni (DM 166/01) rispetto ai soggetti autorizzati nazionali.**

Vi segnaliamo anche che **esistono concrete possibilità di offerte formative “ingannevoli” o “inidonee”, viepiù agevolate dalla mancanza di adeguate precisazioni da parte delle Regioni, con inevitabili conseguenze:**

1. **penali per i datori di lavoro:** pena massima: arresto da 6 mesi a 3 anni (violazioni rilevate dalle ASL)
2. **professionali per RSPP e ASPP:** decadimento immediato dall’incarico di RSPP/ASPP

anche per datori di lavoro e RSPP/ASPP che vogliono adempiere correttamente ai nuovi obblighi.

Ricordiamo, infatti, che - **a seguito dell’entrata in vigore dell’Intesa - decadrà ogni forma transitoria**, per cui le **aziende NON potranno nominare nuovi RSPP/ASPP se il RSPP/ASPP non avrà preventivamente frequentato gli appositi corsi previsti dall’Intesa** (e superato le obbligatorie verifiche degli apprendimenti).

Evidentemente in questi casi vi sarebbero **inevitabili giudizi critici sulle Regioni**, per non avere dato immediate e pubbliche **indicazioni su come distinguere i Corsi di formazione idonei da quelli “inidonei”!**

Vi chiediamo un incontro urgente per esaminare tutti i dubbi che l’Intesa non risolve.

Alleghiamo nota, con richiesta di risposta urgente e certi di attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Associazione Ambiente e Lavoro - Il segretario generale
(Rino Pavanello)

All.ta nota con richiesta di precisazioni

Nota con richiesta di prime precisazioni

FAQ - Argomento		Dubbio	Interpretazione di Ambiente e Lavoro sottoposta al parere delle Regioni
1	Da quando entra in vigore l'Intesa?		Dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a meno che il decreto pubblicato non indichi altre date)
2	Da quando decorrono i 3 anni per l'esone ro dal Modulo "B" (Tab. A4 e A5)	<ul style="list-style-type: none"> ☞ dal 13/2/03? ☞ dal 13/8/03? ☞ dall'entrata in vigore dell'Intesa? 	Dovrebbe trattarsi di esperienza lavorativa minimo di 3 anni della data di entrata in vigore dell'Intesa, purchè designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003, sempre e solo per il macrosettore Ateco ove valgono le suddette pregresse esperienze
3	Valgono i Corsi di Formazione frequentati anteriormente all'entrata in vigore dell'Intesa?	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Valgono tutti? ☞ Valgono solo alcuni ? ☞ Quali sono le regole da verificare e rispettare per la loro validità? 	<p>I Corsi (o parte di essi) <u>dovrebbero valere solo se sono presenti e sono state rispettate alcune specifiche e contemporanee condizioni:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sono stati frequentati successivamente al 13 agosto 2003, poiché la frequenza ai Corsi era ed è un obbligo tassativo da rispettare entro il 13 agosto 2004 (cioè entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 195/03) ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 195/03. I ritardi della Conferenza Stato-Regioni NON possono portare nocumento a chi ha preferito rispettare la lettera della norma; 2. sono stati promossi da soggetti formatori che risultano soggetti: <ol style="list-style-type: none"> a. individuati direttamente dal D.Lgs. 195/03 b. oppure in possesso di tutti i requisiti indicati dal punto 4.2.2., lettere a) b) e c) dell'Intesa (accreditamento regionale ex D.M. 166/03 + esperienza progressa almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro + disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro) 3. gli indirizzi e requisiti dei corsi devono avere rispettato le prescrizioni di cui al punto 2. dell'Intesa (relativamente a 2.1. Organizzazione, 2.2. Metodologie Insegnamento, 2.3. Articolazione dei percorsi formativi, come previsto per ogni singolo "Modulo") 4. la Valutazione degli apprendimenti è stata effettuata come previsto dal punto 2.4 dell'Intesa (per ogni singolo "Modulo") 5. la certificazione è avvenuta secondo quanto previsto dal punto 2.5 dell'Intesa. <p><u>N.B.: Il Corso è da ritenersi NON valido ai fini degli obblighi di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 626/94, in caso di assenza di anche uno solo dei suddetti requisiti.</u></p> <p><u>Possono essere validati, ma solo in alcuni casi,</u> (es. finali verifiche con modalità diverse, tramite nuove verifiche coerenti con quanto previsto dall'Intesa).</p>

FAQ - Argomento		Dubbio	Interpretazione di Ambiente e Lavoro sottoposta al parere delle Regioni
4	Da quando è possibile, comunque, frequentare i Corsi (se rispettano i criteri dell'Intesa)?	dall'entrata in vigore dell'Intesa?	<u>La risposta dovrebbe essere: dall'entrata in vigore dell'Intesa</u> , poiché la frequenza ai Corsi era ed è un obbligo tassativo da rispettare entro il 13 agosto 2004 ed eventuali allargamenti dei periodi di tempo utilizzabili non possono costituire un incredibile limite o divieto ad accrescere/aggiornare la propria professionalità ma solo (forse) una opportunità (peraltro discutibile visto che si tratta di salute, bene costituzionalmente garantito, in particolare per ritardi dovuti alla P.A.).
5.A	Entro quando è necessario <u>ultimare</u> i percorsi didattici dei Moduli "A" e "B" per chi NON ne è esonerato? (avendo più di 3 anni: Tab. A4 e A5)	Entro un anno dall'entrata in vigore dell'Intesa?	La risposta dovrebbe essere: ⇒ un anno per i Moduli "A", "B" ⇒ 5 anni per l'aggiornamento dall'entrata in vigore dell'Intesa
5.B	Entro quando è necessario ultimare i percorsi didattici del Modulo "C"?	Entro un anno dall'entrata in vigore dell'Intesa?	La risposta dovrebbe essere: ⇒ 1 anno per i Moduli "A", "B" dall'entrata in vigore dell'Intesa
6	Esiste un ordine (gerarchia) cronologica di frequenza ai diversi Moduli?	La frequenza al Modulo "C" deve essere successiva a quella del Modulo "B"?	<u>La risposta dovrebbe essere:</u> ⇒ <u>il Modulo "A" è sempre propedeutico</u> e va frequentato prima degli altri Moduli ⇒ <u>I Moduli "B" e "C" possono essere frequentati indifferentemente uno prima o dopo l'altro</u> (o in contemporanea)
7	Cosa significa " <u>Obbligo immediato di frequenza</u> " ai Moduli di aggiornamento per chi NON è esonerato dal Mod. "B"? (Tab. A4 e A5)	Concludere il percorso di aggiornamento entro 1 anno dall'entrata in vigore dell'Intesa?	<u>La risposta deve sciogliere il seguente dubbio¹: La frequenza ai Moduli di aggiornamento</u> ⇒ <u>va iniziata immediatamente e conclusa entro 1 anno</u> dall'entrata in vigore dell'Intesa (punto 1.1.) ⇒ <u>va iniziata immediatamente e conclusa entro il nel quinquennio</u> (in questo caso è da precisare e che 1/5 delle ore di frequenza sia acquisita nel primo anno di entrata in vigore dell'Intesa)
8	Il Modulo "B" va frequentato per ogni Macrosettore Ateco"?	RSPP in più macrosettori devono frequentare più corsi?	<u>La risposta è: Certamente SI!</u> , a meno che non si sia "esonerati" (ma l'esonero vale per ogni singolo Macrosettore Ateco)

¹ Altrimenti conviene rinunciare all'esonero e frequentare il Modulo "B", almeno per i macrosettori 4., 5., 7, e 8.

FAQ - Argomento	Dubbio	Interpretazione di Ambiente e Lavoro
9	Anche l'aggiornamento è per Macrosettore Ateco?	☞ RSPP e ASPP in più macrosettori devono frequentare più corsi?
<p><u>La risposta dovrebbe essere:</u> Certamente SI!</p> <p>Anzi chi è esonerato dal Modulo “B” deve attivare immediatamente i percorsi di aggiornamento per ogni Macrosettore Ateco ove opera, come recita il punto 3., II.o capoverso dell’Intesa: “i corsi di aggiornamento, ..., dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:</p> <p>a) al settore produttivo di riferimento;</p> <p>b) alle novità normative ... intervenute in materia;</p> <p>c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.</p>		
10	Che significa FAD possibile per l'aggiornamento?	☞ Chiunque fa quello che vuole?
<p><u>La risposta dovrebbe essere:</u> Sicuramente NO</p> <p>La modalità FAD è:</p> <p>⇒ vietata per la Formazione nei Moduli “A”, “B” e “C”, dove è prevista esplicitamente la presenza in aula per minimo il 90% del monte ore</p> <p>⇒ (teoricamente) lecita per i soli corsi di Aggiornamento ma (sostanzialmente) NON ancora utilizzabile perché le modalità NON sono state definite dalla Conferenza Stato-Regioni, come da noi richiesto più volte</p>		
11	Chi predisporre i “verbali”, gli Attestati e la documentazione dei corsi?	☞ Modelli omogenei o ognuno fa quello che vuole?
<p>Sicuramente la Regione (o le Regioni) per i Corsi regionali.</p> <p>E’ auspicabile la definizione di Modelli omogenei sull’intero territorio nazionale!</p>		
12	Chi conserva i “verbali” originali?	☞ Soggetto Formatore o la Regione?
<p>E’ auspicabile la definizione di procedure omogenee sull’intero territorio nazionale!</p>		

FAQ - Argomento	Dubbio	Interpretazione di Ambiente e Lavoro
<p>13 Un soggetto formatore autorizzato può operare <i>d'intesa</i> con un altro soggetto, anch'esso formatore?</p>	<p>☞ Si? ☞ No ? ☞ In parte?</p>	<p><u>La risposta dovrebbe essere:</u></p> <p>⇒ <u>Certamente SI</u> se è anch'esso autorizzato nella Regione in cui si svolge il Corso</p> <p>⇒ <u>Certamente NO</u>, se non ha i requisiti di cui al punto 4.2.2 dell'Intesa</p> <p>⇒ <u>Dovrebbe essere SI se:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> è comunque accreditato in almeno una altra regione e opera esclusivamente come soggetto "<i>d'intesa</i>" con il soggetto promotore, che ne utilizza/scambia docenti, programmi, strumenti didattici, ecc. ma ogni responsabilità di verifica, attestazione e certificazione è di esclusiva competenza del soggetto promotore <p>come previsto dal punto n. 4.2.3 dell'Intesa: "4.2.3: Il soggetto formatore accreditato dalla Regione o Provincia autonoma interessata può anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura. In tale caso anche i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al punto 4.2.2."</p>
<p>14 Un soggetto formatore autorizzato può delegare le funzioni di <i>segreteria</i></p> <p><i>1) - organizzativa/ operativa</i></p> <p><i>2) - informativa e/o /amministrativa</i></p> <p>a) ad un altro soggetto non accreditato?</p> <p>b) ad un altro soggetto di cui detenga la disponibilità (es. aziende di servizio delle Associazioni?)</p>	<p>☞ Si? ☞ No ? ☞ In parte?</p>	<p><u>La risposta dovrebbe essere</u>, coerentemente con quella precedente:</p> <p>⇒ <u>Certamente NO</u> per casi di <u>segreteria operativa od organizzativa</u> se il soggetto delegato NON è anch'esso autorizzato nella Regione in cui si svolge il Corso, poiché diversamente si svuoterebbe di ogni importanza l'accredito ai sensi del D.M. 166/01, venendone a mancare vari requisiti minimi indispensabili imposti dal D.M. 166/01 stesso. Ciò vale anche per i soggetti di cui si detiene la disponibilità, poiché trattasi comunque di soggetti dotati di propria personalità giuridica, che quindi possono accreditarsi. In caso contrario si verificherebbero aggiramento della norma, illecita concorrenza ecc.</p> <p>⇒ <u>Forse SI</u> se l'attività richiesta si limita alla <u>segreteria informativa/ sponsorizzata</u>: (es. operazioni di: pubblicizzazione, raccolta iscrizioni, ospitalità, ecc.)</p>

15	Obbligo di frequenza al Corso Modulo “A”) per RSPP e ASPP con meno di 6 mesi (Tab. A4 e A5)	Obbligo per i soli ASPP o anche per ASPP?	<p>Dovrebbe essere obbligatorio per tutti (ASPP e RSPP) <u>ma le prescrizioni delle Tab. A4 e A5) sono diverse!</u></p> <p>Inoltre <u>i corsi pregressi dovrebbero valere solo se hanno requisiti minimi previsti dall’Intesa in termini generali</u> (realizzato da soggetto autorizzato, max 30 partecipanti, verifiche apprendimento), oltre alla conformità al DM 16/01/1997</p>
16	Definizione dei criteri per i soggetti formatori regionali (ulteriori all’accredito DM 166/01)	Criteri unici per tutte le Regioni o ogni Regione decide per conto proprio?	<p>Sarebbe meglio che tutte le Regioni decidessero gli stessi criteri! (con decisione a livello di Conferenza delle Regioni)</p> <p>Tenere conto che <u>si tratta di atto dovuto, il cui ritardo penalizzerebbe i soggetti formatori regionali</u> rispetto ai soggetti già autorizzati nationalmente.</p>